

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO



Approvato con deliberazione CC. n. 84 del 23/12/2024

Modificato con deliberazione CC. n. 20 del 27/02/2025

Sommario

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO	3
ART. 3 SOGGETTI PASSIVI - RESPONSABILI DEL PAGAMENTO	3
ART. 4 ESENZIONI.....	4
ART. 5 MISURA DELL'IMPOSTA	5
ART. 6 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.....	5
ART. 7 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA E DICHIARAZIONE.....	5
ART. 8 FINALITA' DELL'IMPOSTA	6
ART. 9 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	6
ART. 10 SANZIONI.....	7
ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA	7
ART. 12 RIMBORSI	7
ART. 13 CONTENZIOSO.....	8
ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA	8
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	8
ART. 16 ENTRATA IN VIGORE	8

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

ART. 2 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n.23/2011 e dell'art.46, comma 1-sexies, del D.L. n.69 del 21.06.2013, convertito con modificazioni in Legge n.98 del 9.08.2013.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 aprile 2025.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, come individuate e definite dalla Legge regionale in materia di turismo n. 27/2015 e s.m.i., nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017 convertito con L. n. 96/2017 e ss.mm.ii, ubicate nel territorio del Comune di Lainate.
4. Ai fini dell'applicazione del regolamento, nei successivi articoli, si intende per "struttura ricettiva" ogni fattispecie prevista nel precedente comma 3.
5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI - RESPONSABILI DEL PAGAMENTO

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Lainate, alloggiano nelle strutture di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017, sia esso un intermediario immobiliare ovvero un soggetto che amministra portali telematici, anche ove il gestore non abbia la propria sede né risulti stabilito nel territorio italiano.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.

4. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Lainate.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad € 1,00.
6. Dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.
7. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Lainate, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.

ART. 4 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a. i minori;
 - b. gli studenti fino al ventiquattresimo anno di età;
 - c. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie lainatesi o comuni confinanti, in ragione di due accompagnatori per paziente;
 - e. i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie lainatesi o comuni confinanti, e relativo accompagnatore (massimo due per soggetto);
 - f. i soggetti con invalidità al 100%;
 - g. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
 - h. I cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati ai quali è riconosciuto lo status di "profugo", rientranti o non in piani straordinari nazionali di accoglienza.
 - i. il gestore della struttura ricettiva, i suoi familiari, dipendenti e gli altri collaboratori che alloggiano nelle strutture ricettive.
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
 - per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c), d), e), f), i), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
 - per l'ipotesi di cui alle precedenti lett. g), h) idonea certificazione/documentazione.

Per l'ipotesi di cui alla precedente lett. a) non è necessario presentare alcuna documentazione.

ART. 5 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e proporzionata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio comunale.

ART. 6 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. Il Comune predispone il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno mettendolo a disposizione delle strutture ricettive del territorio attraverso il proprio sito istituzionale.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Lainate sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

ART. 7 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA E DICHIARAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento della ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 166, della Legge 296/2006, l'importo dell'imposta di soggiorno deve essere arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi; per eccesso se uguale o superiore a detto importo.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Lainate delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, con le seguenti modalità:
 - a. Tramite PAGOPA;
 - b. altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale e previste dalla normativa.

4. Nel caso in cui il versamento di cui al precedente comma non fosse superiore ad € 20,00 è possibile cumulare detta somma ai versamenti delle mensilità successive fino al raggiungimento di tale soglia. Entro il 15 gennaio dovrà comunque essere versata l'imposta dovuta per l'anno precedente indipendentemente dall'importo dovuto.
5. In aggiunta alla dichiarazione di cui al successivo comma 9, e fino alla verifica della completa funzionalità del flusso di interscambio dei dati ad essa collegata, i gestori delle strutture ricettive, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Lainate, contestualmente al versamento, una dichiarazione mensile con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
6. Le dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 2, devono essere conservate dai gestori delle strutture ricettive, messe a disposizione dell'Amministrazione comunale in caso di richiesta e conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione.
7. La dichiarazione annuale, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, con le procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
8. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
9. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal suddetto art. 180.

ART. 8 FINALITA' DELL'IMPOSTA

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 46, comma 1-sexies, del D.L. n.69 del 21.06.2013, convertito con modificazioni in Legge n.98 del 9 agosto 2013.
 - a. interventi in materia di turismo;
 - b. interventi di manutenzione e recupero, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, ivi compresi i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 9 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.
- d) avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

ART. 10 SANZIONI

- 1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto responsabile, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del D.Lgs. n. 472/1997.
- 3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 7, da parte dei gestori delle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, e s.m.i.
- 4. Per violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 6, da parte dei gestori delle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di contestazione ed irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ART. 12 RIMBORSI

- 1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla liquidazione degli importi si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 164 e 165, della Legge 296/2006.

2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Lainate almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 30,00.

ART. 13 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dall'articolo 7 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.